

AMBITO TERRITORIALE A4

Comuni di Avellino (capofila), Altavilla Irpina, Capriglia Irpina, Cervinara, Chianche, Grottolella, Montefredane, Petruro Irpino, Pietrastornina, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Roccabascerana, Rotondi, San Martino Valle Caudina, Torrioni, Tufo

CONVENZIONE

(art. 30 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000)

per l'esercizio associato delle funzioni e delle modalità di gestione degli interventi e dei servizi sociali previsti nel piano di zona di ambito territoriale ai sensi degli artt. 7 e 10 L.R. 11/2007 – Ambito Territoriale Sociale A04



L'anno 2014, nel mese di GIUGNO, alla data in calce specificata al presente atto, a seguito deliberazioni adottate dal Commissario *ad acta* (ex art. 47 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 e ss.mm.ii. - deliberazione della Giunta Regionale n. 588 del 20 dicembre 2013 e decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 30 aprile 2014) in sostituzione dei seguenti Consigli Comunali:

- 1) Avellino (capofila) – deliberazione del Commissario *ad acta* n. 1 del 17/06/2014
- 2) Altavilla Irpina – deliberazione del Commissario *ad acta* n. 1 del 19/06/2014
- 3) Capriglia Irpina – deliberazione del Commissario *ad acta* n. 1 del 20/06/2014
- 4) Cervinara – deliberazione del Commissario *ad acta* n. 33 del 18/06/2014
- 5) Chianche – deliberazione del Commissario *ad acta* n. 1 del 24/06/2014
- 6) Grottolella – deliberazione del Commissario *ad acta* n. 1 del 19/06/2014
- 7) Montefredane – deliberazione del Commissario *ad acta* n. 1 del 19/06/2014
- 8) Petruro Irpino – deliberazione del Commissario *ad acta* n. 1 del 18/06/2014
- 9) Pietrastornina – deliberazione del Commissario *ad acta* n. 1 del 17/06/2014
- 10) Prata di Principato Ultra – deliberazione del Commissario *ad acta* n. 1 del 19/06/2014
- 11) Pratola Serra – deliberazione del Commissario *ad acta* n. 1 del 19/06/2014
- 12) Roccasalce – deliberazione del Commissario *ad acta* n. 1 del 18/06/2014
- 13) Rotondi – deliberazione del Commissario *ad acta* n. 4 del 18/06/2014
- 14) San Martino Valle Caudina – deliberazione del Commissario *ad acta* n. 1 del 18/06/2014
- 15) Torrioni – deliberazione del Commissario *ad acta* n. 12 del 24/06/2014
- 16) Tufo – deliberazione del Commissario *ad acta* n. 1 del 17/06/2014

SI E' COSTITUITO

in sostituzione degli ordinari organi dei suindicati Comuni, il Commissario *ad acta* (ex art. 47 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 e ss.mm.ii. - deliberazione della Giunta Regionale n. 588 del 20 dicembre 2013 e decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 30 aprile 2014) – Dott. Raffaele Scognamiglio nato a Napoli il 22/06/1976 - domiciliato per la carica ricoperta presso la Regione Campania in via S. Lucia n. 81 – Napoli.

PREMESSO

- Che i Comuni, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 23 ottobre 2007, n. 11 sono titolari della programmazione, della realizzazione e valutazione a livello locale degli interventi sociali e, di concerto con le AA.SS.LL., degli interventi socio-sanitari, nonché delle funzioni amministrative inerenti l'erogazione dei servizi e delle prestazioni del sistema integrato locale.
- Che i Comuni, ai sensi dell'art. 10 c. 2 lettera b) della L.R. n. 11/2007 adottano, su proposta del Coordinamento Istituzionale, le forme associative per l'esercizio delle funzioni e delle modalità di gestione degli interventi e dei servizi programmati nel Piano Sociale di Ambito, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".
- Che i Comuni sopra elencati risultano compresi nell'Ambito Territoriale Sociale A04, come da DGR n. 320 del 3/07/2012 pubblicata sul BURC n. 42 del 09/07/2012 e avente ad oggetto "Modifica degli Ambiti Territoriali Sociali e dei Distretti Sanitari – Provvedimenti a seguito della Deliberazione di Giunta Regionale n. 40 del 14/02/2011", per la gestione degli interventi e dei servizi previsti nel piano di zona di ambito territoriale, in linea con quanto fissato dalla L. 328/2000, nonché dalla L.R. Campania 11/2007 così come novellata dalla L.R. Campania 15/2012.
- Che la Regione Campania, a integrazione delle Circolari prot. 0860236 del 21/11/2012 e 0957445 del 28/12/2012 relative alle indicazioni per l'avvio delle procedure finalizzate al funzionamento dei nuovi Ambiti ai sensi della DGR AGC 20 n. 320 del 3/07/2012, ha evidenziato, con nota del 07/12/2012, che le procedure "per la parte che riguarda la convocazione del primo coordinamento istituzionale e la individuazione delle forme associative e del comune capofila, si applicano per quegli Ambiti territoriali, che, per effetto della deliberazione n. 320/2012, hanno subito modifiche nella composizione. Gli altri Ambiti territoriali che non hanno subito modificazioni ai sensi della Deliberazione n. 320/2012, devono procedere al rinnovo o alla modifica della propria forma associativa, nei modi e nelle forme disciplinate dal testo unico approvato con D. Lgs. 267/2000, solo se è stato raggiunto il termine per essa convenuto".

- Che risulta necessario procedere con l'individuazione della nuova forma associativa atteso che *"i comuni esercitano in forma associata i compiti e le funzioni amministrative loro attribuite dalla presente legge fatto salvo il caso in cui il territorio di un singolo comune coincida con l'estensione territoriale dell'ambito determinato ai sensi dell'articolo 19"*, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 11/2007, rubricata *"Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 2000, n. 328"*.
- Che l'esercizio in forma associata di compiti e funzioni amministrative inerenti i servizi sociali e socio-sanitari rappresenta una valida soluzione, soprattutto per gli Enti di minore dimensione, in quanto assicura una migliore qualità del servizio, una gestione omogenea sull'intero Ambito Territoriale e un contenimento dei costi relativi.
- Che l'art. 1 della L.R. 11/2007 recita che *"La presente legge, ispirandosi ai principi della Costituzione, della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, della Carta sociale europea e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, disciplina la programmazione e la realizzazione di un sistema organico di interventi e servizi sociali, che si attua con il concorso delle istituzioni pubbliche e delle formazioni sociali, attraverso l'integrazione degli interventi e servizi sociali, sanitari, educativi, delle politiche attive del lavoro, dell'immigrazione, delle politiche abitative e di sicurezza dei cittadini, dell'apporto dei singoli e delle associazioni ... promuove e assicura la pari dignità sociale della persona, le pari opportunità e l'effettiva tutela dei diritti sociali di cittadinanza, attraverso l'attuazione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, di un sistema di protezione, a livello regionale e locale, fondato sulla corresponsabilità dei soggetti istituzionali e sociali, che concorrono alla costruzione di una comunità solidale ... promuove la prevenzione, la riduzione, la rimozione delle cause di rischio, l'emarginazione, il disagio e la discriminazione in tutte le sue forme, favorendo l'integrazione e la partecipazione di tutti i membri della società"*.
- Che per *"interventi e servizi sociali"* si intendono tutte le attività previste dall'art. 128 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
- Che gli *"interventi e servizi sociali"* rientrano a pieno titolo tra le funzioni fondamentali dei Comuni di cui all'art. 19 comma 1 D.L. 95/2012, ovvero nella *"progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione"*.
- Che l'art. 2 della L.R. 11/2007 recita che *"La Regione garantisce alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali fondato sulla tutela della dignità della persona e dei suoi diritti fondamentali, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità"*.
- Che ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2007, la ripartizione del territorio regionale in Ambiti Territoriali, il Piano Sociale Regionale e il Piano di Zona di Ambito sono individuati dalla Regione quali strumenti funzionali alla cooperazione e all'azione coordinata fra enti locali, al fine di assicurare la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari.
- Che gli Enti Locali, le Regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono e valorizzano la partecipazione degli organismi del terzo settore alla programmazione, alla progettazione e alla realizzazione della rete dei servizi e degli interventi di protezione sociale quale esercizio di cittadinanza attiva e di responsabilità condivisa.
- Che l'art. 21 della L.R. 11/2007, così come novellato dalla L.R. 15/2012, sancisce che i Comuni associati in Ambiti Territoriali adottano con cadenza triennale il Piano di Zona di Ambito, nel rispetto del Piano Sociale Regionale, quale strumento di programmazione e di realizzazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali che definisce:
 - a) il sistema locale dei servizi sociali che garantisce prioritariamente i livelli essenziali delle prestazioni sociali;
 - b) le modalità organizzative della erogazione dei servizi: criteri di accesso, compartecipazione degli utenti al costo dei servizi;
 - c) gli interventi per l'inclusione sociale di tutti i cittadini;
 - d) di concerto con la ASL di riferimento, gli interventi socio-sanitari unitamente alla individuazione delle risorse necessarie per la loro attuazione;
 - e) le modalità di collaborazione dei cittadini e dei soggetti della solidarietà sociale, all'attuazione e alla verifica della qualità degli interventi del sistema integrato locale;
 - f) le modalità di partecipazione delle aziende di pubblici servizi alla persona alla realizzazione del sistema integrato locale;

- g) le modalità organizzative per realizzare il coordinamento degli interventi con gli organi periferici delle amministrazioni statali, oltre che con gli altri soggetti pubblici o privati interessati;
- h) le modalità di raccolta e di elaborazione dei dati nell'ambito del sistema informativo sociale.

PRESO ATTO

- Che l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti locali possono stipulare tra loro convenzioni che devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
- Che l'art. 19 comma 1 lett. b) DL 95/2012, nel sostituire l'art. 14 comma 28 DL 78/2010, ha statuito che *"i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l)"*.
- Che l'art. 19 lett. d) ed e) DL 95/2012 ha introdotto il comma 31-bis all'art. 14 DL 78/2010, secondo cui *"le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni"*.

VISTI

- Il D. Lgs. 267/2000, Testo Unico Enti Locali.
- La L. 328/2000 per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali.
- La L.R. 11/2007 di attuazione della L. 328/2000.
- La L.R. n. 15/2012 sulle misure per la semplificazione, il potenziamento e la modernizzazione del sistema integrato del welfare regionale e dei servizi per la non autosufficienza.
- L'art. 19 DL 95/2012, convertito in L. 135/2012, sulle funzioni fondamentali dei comuni e le modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali.
- La deliberazione della Giunta Regionale n. 320 del 3 luglio 2012 inerente la determinazione degli Ambiti Territoriali per la gestione del sistema integrato locale – ex artt. 8 e 19 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 e ss.mm.ii.
- La deliberazione della Giunta Regionale n. 134 del 27 maggio 2013 inerente l'approvazione del Piano Sociale Regionale 2013-2015 – ex art. 20 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 e ss.mm.ii. – e le indicazioni procedurali per la *cd.* fase di transizione.
- Il decreto dirigenziale n. 308 del 17 giugno 2013 inerente le indicazioni operative per la presentazione dei Piani di Zona, in applicazione del Piano Sociale Regionale 2013-2015 e secondo quanto disposto dalla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 e ss.mm.ii.
- La deliberazione della Giunta Regionale n. 588 del 20 dicembre 2013 inerente l'esercizio dei poteri sostitutivi - ex art. 47 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 e ss.mm.ii. - nei confronti dei Comuni di Avellino, Altavilla Irpina, Capriglia Irpina, Cervinara, Chianche, Grottolella, Montefredane, Petruro Irpino, Pietrastornina, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Roccabascerana, Rotondi, San Martino Valle Caudina, Torrioni, Tufo, tutti afferenti all'Ambito Territoriale A4.
- Il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 30 aprile 2014 di conferimento dell'incarico di Commissario *ad acta* al dott. Raffaele Scognamiglio, con lo specifico mandato e termini ivi descritti.

CONSIDERATO

- Che il Commissario *ad acta*, il giorno 7 maggio 2014, al fine di ascoltarne le istanze e ogni altra considerazione a riguardo gli assetti istituzionali dell'Ambito A4, ha incontrato i rappresentanti dei Comuni di Avellino, Altavilla Irpina, Capriglia Irpina, Cervinara, Chianche, Grottolella, Montefredane, Petruro Irpino, Pietrastornina, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Roccabascerana, Rotondi, San Martino Valle Caudina, Torrioni, Tufo, nel principio di lealtà e

collaborazione istituzionale e fermo restando la propria esclusiva competenza alla adozione degli atti, giusto verbale n. 1/2014 dello stesso Commissario *ad acta*.

Tutto ciò premesso, che qui si intende parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, tra gli Enti sostituiti si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

I Comuni di Avellino, Altavilla Irpina, Capriglia Irpina, Cervinara, Chianche, Grottolella, Montefredane, Petruro Irpino, Pietrastornina, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Roccabascerana, Rotondi, San Martino Valle Caudina, Torrioni e Tufo per la gestione in forma associata degli interventi e servizi di cui alla funzione fondamentale “progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione”, funzione che ingloba il sistema degli interventi e dei servizi sociali e sociosanitari sull'Ambito Territoriale Sociale A04 di cui alla DGR n. 320 del 3/07/2012, confermano l'individuazione dello strumento della *Convenzione* di cui all'art. 30 del D.Lgs 267/2000.

La presente Convenzione contiene le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento per la gestione in forma associata degli interventi e servizi sociali nei sopraindicati Comuni.

Nessuno di tali Comuni può esercitare in forma autonoma o tramite altra forma associativa o di cooperazione le funzioni e i servizi di cui alla presente Convenzione, ai sensi della disciplina vigente e di quanto fissato dal Piano Sociale Regionale 2013-2015, in cui si dà atto del disposto secondo cui le risorse del Fondo Sociale Regionale possono essere trasferite solo ai Comuni associati in Ambiti territoriali (art. 51, L.R. 11/2007).

Al riguardo, i Comuni sottoscrittori danno altresì atto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, coincidente con la data di sottoscrizione dei Sindaci dei Comuni d'Ambito, il singolo Comune non potrà più effettuare alcun intervento e servizio sociale in forma singola, coprendo la presente Convenzione la funzione fondamentale dei Comuni di cui all'art. 19 comma 1 D.L. 95/2012 relativa a “*progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione*”. Ciò in considerazione del fatto che l'intera spesa sul territorio dell'Ambito per la citata funzione deve confluire nel Fondo Unico di Ambito.

ART. 2 – FINALITÀ

La gestione associata dei servizi e l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative sono considerati presupposti essenziali per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di zona di ambito territoriale, strumento attraverso il quale i comuni associati assicurano l'unicità di attuazione e la semplificazione di tutte le misure relative ai servizi sociali e sociosanitari, nonché il necessario miglioramento dei servizi e delle attività sull'intero Ambito Territoriale Sociale.

Come evidenziato nel Piano Sociale Regionale 2013-2015, la convergenza degli Ambiti territoriali con i distretti sanitari, prevista dalla L.R. 11/07 e s.m.i. ed attuata con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 320 del 03/07/2012, rafforza ancora di più l'Ambito territoriale come unica dimensione territoriale per l'accesso al sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari, rendendo evidente la necessità di mantenere ferma l'adesione di tutti i Comuni dell'Ambito alla gestione associata dei servizi.

Le finalità principali sono:

- a) promuovere il coordinamento tra i comuni associati nella “progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione”, attraverso lo strumento del piano di zona di ambito territoriale;
- b) perseguire il miglioramento della qualità dei servizi sociali e sociosanitari erogati e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali;
- c) valorizzare le maturate professionalità ed esperienze territoriali, anche garantendo adeguati livelli di continuità assistenziale;
- d) perseguire la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuovere la partecipazione alla programmazione dei cittadini e delle forze sociali economiche e sindacali.

ART. 3 – PRINCIPI ED OBIETTIVI

I rapporti con i Comuni, con la Provincia e con la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.

L'organizzazione del Piano di zona di ambito territoriale e l'esercizio delle relative funzioni devono tendere, in ogni caso, a garantire pubblicità, significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, nonché rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa. In particolare, il piano di zona di ambito territoriale deve essere improntato al perseguimento dei seguenti obiettivi di cui all'art. 21 co. 5 della L.R. n. 11/2007:

- ✓ favorire la partecipazione dei cittadini alla programmazione e alla verifica dei servizi;
- ✓ garantire il diritto alla scelta tra i servizi offerti;
- ✓ favorire la formazione di sistemi locali di solidarietà fondati su servizi e interventi complementari e flessibili, in grado di dare risposte unitarie ai bisogni del territorio;
- ✓ favorire la predisposizione del bilancio sociale come modello di gestione e di rendicontazione in termini di quantità e qualità, in rapporto alle risorse economiche disponibili e alle scelte compiute.

ART. 4 – DURATA

La durata della presente convenzione è stabilita in anni 3 (tre), decorrenti dalla data della stipula e comunque a copertura del triennio di attuazione del Piano Sociale Regionale 2013-2015.

In presenza di sopraggiunte disposizioni normative inerenti la gestione associata delle funzioni fondamentali di competenza dei comuni e/o di esigenze di gestione diverse dalla forma associativa adottata e/o di difficoltà operativa, nonché di sopraggiunte indicazioni operative regionali in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali, il coordinamento istituzionale d'ambito può decidere, anche prima della scadenza dei tre anni, di proporre ai propri Consigli comunali, a maggioranza assoluta, sia lo scioglimento sia altri tipi di gestioni associate.

ART. 5 – COMUNE CAPOFILA

Il ruolo di Comune Capofila dell'Ambito sarà svolto dal Comune di Avellino, in linea con le disposizioni di cui alla L.R. n. 11/2007 e del Piano Sociale Regionale vigente.

Le funzioni del Comune Capofila, che è sede legale del coordinamento istituzionale d'ambito e dell'Ufficio di Piano, sono sintetizzate nel coordinamento e nella responsabilità della gestione amministrativa e contabile del Piano di Zona, attraverso lo strumento finanziario del Fondo Unico di Ambito, costituito nei modi di cui all'art. 10 della presente Convenzione.

ART. 6 – FUNZIONAMENTO

Il Piano di Zona A04 esplicherà la sua attività attraverso:

- il coordinamento istituzionale d'ambito, organo sovrano di cui al successivo art. 7, convocato e presieduto dal Sindaco del Comune Capofila che svolge funzioni di rappresentanza legale per conto dell'Associazione;
- l'Ufficio di Piano, con funzioni di gestione e attuazione della programmazione relativa al Piano di Zona, coordinato e diretto dal Coordinatore di cui al successivo art. 8.

ART. 7 – IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Il Coordinamento Istituzionale d'Ambito, in seguito "C.I.", è individuato quale soggetto deputato alla funzione d'indirizzo programmatico, di coordinamento e di controllo della realizzazione della rete integrata di interventi e servizi sociali e socio-sanitari d'ambito (art. 11, comma 1, L.R. 11/2007).

Il C.I. è composto dai sindaci dei comuni associati (o loro delegati), dal Presidente della Provincia di Avellino (o suo delegato) e, in materia di integrazione socio-sanitaria, dal Direttore Generale della ASL AV (o suo delegato).

I componenti delegati al C.I. decadono dalla carica in caso di revoca della delega o per scioglimento dei rispettivi Consigli.

La composizione del C.I. è rinnovata all'inizio di ogni mandato amministrativo dei comuni associati, entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti. In caso di tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei soli interessati dalle elezioni.

Il funzionamento del C.I. è disciplinato da apposito regolamento.

Al fine di garantire la rappresentanza istituzionale di ciascun Comune associato, unitamente alla necessità di rappresentare l'intera popolazione residente nei Comuni associati, le sedute del C.I. sono valide (quorum costitutivo) al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

1. la presenza di almeno il 50% dei Comuni associati, ovvero almeno 8 dei Comuni associati,
2. i Comuni presenti devono rappresentare almeno il 50% della popolazione complessivamente residente nell'Ambito, in riferimento ai dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il quorum costitutivo delle riunioni può essere verificato in ogni momento e deve sempre essere verificato in luogo a ciascuna votazione.

Le deliberazioni del C.I. sono assunte (quorum deliberativo) secondo il criterio della maggioranza relativa, al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni e, di norma, con voto palese:

1. il voto favorevole di almeno il 50% + 1 dei Comuni presenti,
2. i Comuni che esprimono voto favorevole devono rappresentare almeno il 50% + 1 della popolazione complessivamente rappresentata dai Comuni presenti.

In caso di parità, viene riaperta la discussione sullo stesso argomento, quindi si passa ad una seconda votazione. In caso di ulteriore parità, l'argomento viene rinviato.

L'Ufficio di Piano assiste i lavori del C.I. Ai sensi dell'art. 11, comma 1 e 3 della L.R. 11/2007, così come novellato dalla L.R. 15/2012, al C.I. compete in particolare:

- la funzione d'indirizzo programmatico, di coordinamento e di controllo della realizzazione della rete integrata di interventi e servizi sociali e socio-sanitari d'ambito;
- l'adozione di un regolamento che ne disciplini il funzionamento;
- la definizione, anche attraverso l'individuazione degli obiettivi e delle finalità, degli indirizzi per l'adozione degli atti necessari alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- l'eventuale proposta, ai comuni associati nell'ambito territoriale, dell'individuazione di altra forma associativa per l'esercizio delle funzioni e la modalità di gestione degli interventi e dei servizi programmati nel piano sociale di ambito, ai sensi del testo unico degli enti locali;
- la nomina del coordinatore, l'istituzione dell'ufficio di piano dell'ambito territoriale, l'adozione del regolamento a disciplina del funzionamento e dei rapporti con il comune capofila e i comuni associati, nel rispetto delle direttive regionali e della forma associativa prescelta;
- la verifica sulla corrispondenza dell'attività gestionale con le finalità e la programmazione del piano di zona;
- l'approvazione, con atto deliberativo, della programmazione contenuta nel piano di zona e, congiuntamente, del bilancio del piano di zona.

Al C.I. compete, inoltre:

- la verifica che la gestione associata sovracomunale determini un unico centro di costo e di responsabilità relativo alla gestione del Fondo Unico d'Ambito per l'implementazione del PdZ;
- il controllo e la vigilanza sui servizi erogati con verifiche dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità;
- la promozione dell'adozione di strumenti per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa tali da garantire la verifica della gestione e l'accesso dei cittadini ad informazioni tempestive e adeguate;
- l'individuazione, attraverso proprie indicazioni e proposte, di futuri obiettivi da recepire nel PdZ;
- la decisione in merito all'adesione di altri soggetti pubblici o privati alla presente Associazione Intercomunale;
- l'adozione di tutti gli altri atti necessari alla realizzazione degli interventi previsti nel PdZ e che non rientrano nella competenza dell'Ufficio di Piano, dei singoli Comuni o di altri soggetti istituzionali;
- ogni altra attività coerente con la presente Convenzione e prevista dal relativo regolamento di funzionamento del CI.

ART. 8 – L'UFFICIO DI PIANO

L'Ufficio di Piano è la struttura tecnica di supporto per la realizzazione del Piano di zona, ed ha il compito di elaborare e attuare la programmazione secondo gli indirizzi forniti dal Coordinamento Istituzionale dell'Ambito. Esso svolge, altresì, le funzioni di gestione, amministrazione, monitoraggio e valutazione del Piano Sociale di Zona Territoriale.

L'Ufficio di Piano ha sede nel Comune Capofila, presso appositi e idonei locali messi a disposizione dal Comune Capofila stesso. E' fatta salva ogni futura e diversa determinazione in merito all'ubicazione di eventuali dipendenze dello stesso Ufficio. L'Ufficio di Piano assiste i lavori del C.I.

L'Ufficio di Piano costituisce, inoltre, l'ufficio di raccordo con l'amministrazione regionale, in quanto è allo stesso che vengono generalmente inviate tutte le comunicazioni inerenti il sistema integrato dei servizi sociali, anche quando esse vanno poi diramate a tutti i Comuni dell'Ambito o ad altri uffici dell'Ambito stesso. A tale organismo, proprio per il ruolo strategico di programmazione e controllo, vanno garantite tutte le prerogative istituzionali e tecniche di autonomia gestionale nel rispetto dell'indirizzo programmatico.

I Comuni sottoscrittori conferiscono all'Ufficio di Piano i mezzi occorrenti per l'esercizio delle attività necessarie alla realizzazione operativa delle suddette funzioni. Ad esso competono le responsabilità gestionali e tecniche relative ai servizi afferiti.

L'Ufficio di Piano provvede a dare rilevanza esterna, per mezzo di atti monocratici emanati dal Coordinatore, a tutti gli adempimenti di carattere tecnico, amministrativo e contabile, se ritenuto opportuno, anche attraverso il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi nell'ambito delle normative vigenti e della regolamentazione del Comune Capofila, per il raggiungimento di tutti gli obiettivi perseguiti.

I provvedimenti e le determinazioni del coordinatore sono adottate nel rispetto di quanto previsto dal TUEL e pubblicate all'Albo Pretorio on line del Comune capofila.

Le funzioni dell'Ufficio di Piano, dotato di apposito regolamento, possono essere suddivise in tre macrocategorie:

- a) funzione di pianificazione, programmazione e progettazione;
- b) funzione di gestione tecnica e amministrativa;
- c) funzione di monitoraggio e valutazione.

Con riferimento all'organizzazione dell'Ufficio di Piano, in conformità con quanto stabilito dagli atti regionali di indirizzo in materia, i comuni sottoscrittori della presente Convenzione condividono l'obiettivo di dotare in forma sempre più stabile l'ufficio di piano, in quanto struttura strategica per la governance dell'intero sistema, di risorse umane professionali necessarie per rispondere positivamente alla previsione regionale di futura connotazione degli Ambiti Territoriali quali Organismi Intermedi, ai sensi di quanto prevedono i Regolamenti europei e con riferimento alla programmazione europea 2014-2020, dunque quali utili strumenti di semplificazione ed efficienza nella gestione dei POR (FSE e FESR).

Con la stipula della presente Convenzione, in conformità con gli indirizzi regionali in materia, i comuni associati:

- a) assicurano l'organizzazione dell'Ufficio di Piano per un periodo non inferiore al triennio di vigenza e attuazione del Piano Sociale Regionale 2013-2015;
- b) assumono che l'Ufficio di Piano sia costituito da un Coordinatore e da figure professionali in grado di assicurare le funzioni di referente amministrativo contabile, esperto di programmazione sociale e socio-sanitaria, esperto di programmazione dei fondi europei, referente per la comunicazione e il monitoraggio;
- c) assumono che il Coordinatore sia individuato nella figura di un dirigente o funzionario interno al Comune Capofila, con particolare esperienza in materia, cui sono conferiti i poteri di spesa a valere sul FUA ed ogni altra competenza amministrativa inerente l'attuazione di quanto previsto dal Piano di zona e dalla presente Convenzione;
- d) che per le ulteriori funzioni si dia priorità al personale interno qualificato e con competenze attinenti maturate nella gestione dei servizi sociali, opportunamente certificate, dei Comuni dell'Ambito;
- e) che per le funzioni e professionalità non rinvenibili tra i Comuni dell'Ambito si possa ricorrere a personale esterno, reclutato dal Comune Capofila secondo la vigente normativa, ovvero a servizi esterni a supporto dell'Ufficio di Piano.

Il Coordinatore, che opera attraverso l'Ufficio di Piano, si occupa di:

- curare l'attuazione degli indirizzi politici del C.I.;
- elaborare gli indirizzi relativi all'organizzazione dei servizi e delle funzioni da gestire in forma associata;
- dirigere l'Ufficio di Piano;

- adottare atti aventi rilevanza interna ed esterna;
 - assicurare, unitamente a chi assicura le funzioni di referente amministrativo e contabile, la predisposizione del prospetto economico-finanziario relativo alle attività dell'Associazione, la gestione del Fondo Unico di Ambito di cui al successivo art. 12 sulla base della regolamentazione adottata e degli indirizzi del C.I., la redazione del rendiconto dell'Associazione e la relazione illustrativa delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti;
 - adottare tutte le misure necessarie a realizzare una adeguata ed efficace interconnessione tra gli uffici comunali interessati dalle gestioni associate, informando periodicamente della sua attività il C.I..
- Il Coordinatore partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del C.I., al fine di assicurare il necessario supporto tecnico per l'assunzione di deliberazioni.
- In casi particolari di impedimenti o assenza, per periodi limitati, il Coordinatore può delegare le sue funzioni a uno degli altri componenti l'Ufficio di Piano. In tale caso, il delegato deve garantire tutti gli adempimenti necessari al buon andamento degli obiettivi della presente Convenzione.

ART. 9 – LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA

I Comuni sottoscrittori della presente Convenzione assumono le indicazioni contenute nel Piano Sociale Regionale 2013-2015 per ciò che concerne le caratteristiche e i requisiti delle prestazioni e servizi sociali che costituiscono i livelli essenziali di assistenza.

Al riguardo, la programmazione di Ambito dovrà necessariamente contenere le seguenti prestazioni che costituiscono i livelli essenziali di assistenza, da finanziare con le risorse del FUA:

- a) le prestazioni socio-sanitarie compartecipate tra gli Ambiti e le AASSLL, definite ai sensi del DPCM 29/11/2001;
- b) l'Ufficio di Piano, il Servizio Sociale Professionale e il Segretariato Sociale che costituiscono i livelli minimi organizzativi senza i quali non è possibile pensare all'erogazione di alcun intervento;
- c) in aggiunta ad a) e b) e laddove ci siano risorse disponibili, prestazioni per area di intervento tenendo conto di eventuali priorità fissate in sede di indicazioni operative regionali per la presentazione dei Piani di Zona.

Relativamente al Servizio Sociale Professionale e al Segretariato Sociale, i Comuni sottoscrittori della presente Convenzione assumono che:

- a) deve essere garantita la presenza di almeno un Assistente Sociale ogni 10.000 abitanti, ai sensi di quanto statuito dall'art. 5 della L.R. 11/2007 e s.m.i., con funzioni di responsabilità nell'accoglienza e presa in carico dei cittadini dell'ambito e nell'elaborazione del progetto individualizzato, nonché in materia di integrazione sociosanitaria nella partecipazione alle Unità di Valutazione Integrata (UVI), nell'elaborazione del progetto individualizzato, nella valutazione del percorso e nelle scelte di dismissione;
- b) per l'individuazione degli Assistenti Sociali operanti nel Servizio Sociale Professionale, si dia priorità al personale interno dei Comuni associati;
- c) in assenza di Assistenti Sociali rinvenibili tra il personale interno dei Comuni associati, oppure in caso di presenza non sufficiente ad assicurare il rispetto del rapporto con gli abitanti di cui alla lettera a), si possa ricorrere a personale esterno, reclutato dal Comune Capofila secondo la vigente normativa, ovvero a servizi esterni a supporto;
- d) gli Assistenti Sociali assicurano anche il servizio di Segretariato Sociale che opera in stretta interconnessione con il Servizio Sociale Professionale. Solo nell'ipotesi in cui con l'organizzazione del Servizio Sociale Professionale non si riesca a far fronte alla domanda proveniente dal territorio, risulta possibile prevedere la costituzione del Servizio di Segretariato Sociale, collocato nel Comune capofila, con eventuali Antenne Sociali, che fungono da sue "succursali", decentrate nei Comuni dell'Ambito quando necessario, particolarmente in quelli estesi e con una popolazione numerosa. Il Segretariato Sociale potrà essere gestito direttamente o esternalizzato a soggetti terzi, presidiando con idonei strumenti di valutazione e controllo il suo funzionamento.

I Comuni sottoscrittori della presente Convenzione, inoltre, nel recepire il disposto di cui al novellato art. 48 co. 1 della L.R. 11/2007, assumono la necessità di procedere con l'istituzione dell'ufficio di tutela degli utenti, con il compito di sollecitare, a seguito di reclamo dell'utente, il rispetto, da parte degli erogatori delle prestazioni, della carta dei servizi sociali in precedenza adottata e sottoscritta. Al riguardo, si conviene che le funzioni siano esercitate dal coordinamento istituzionale d'ambito che provvederà ad adottare un regolamento di disciplina della materia.



ART. 10 - FONDO UNICO DI AMBITO

Ai sensi dell'art. 10 comma 2 lett. c) L.R. 11/2007 così come novellato dalla L.R. 15/2012, i comuni associati in ambiti territoriali istituiscono il Fondo Unico di Ambito, di seguito "FUA", e si dotano degli strumenti di controllo di regolarità amministrativa e contabile, di gestione e di valutazione e controllo strategico di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

La L.R. 15/2012 ha introdotto nella L.R. 11/2007 l'art. 52bis che disciplina il FUA stabilendo che:

"1. I comuni associati negli ambiti territoriali costituiscono il fondo unico di ambito per la realizzazione del piano di zona attraverso l'istituzione, nel bilancio del comune capofila o della forma associativa prescelta se diversa dalla convenzione, di uno o più capitoli dedicati nei quali confluiscono le risorse destinate al finanziamento del sistema integrato locale.

2. Il fondo unico di ambito è costituito da:

a) risorse provenienti dal fondo sociale regionale di cui all'articolo 50;

b) risorse del sistema delle autonomie locali di cui all'articolo 52;

c) fondi europei a disposizione dell'ambito per la realizzazione di interventi che rientrano nel piano di zona;

d) risorse provenienti da altri soggetti del settore pubblico o privato.

3. I comuni associati assicurano la tenuta di una contabilità separata analitica per centri di costo e responsabilità tale da consentire analisi comparative dei costi e dei risultati.

4. Le risorse del FUA non possono essere utilizzate dal comune capofila per altri fini se non quelli previsti dal piano di zona".

Per l'entità della compartecipazione dei Comuni associati in Ambito alla realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali obbligatoria da parte di ogni Comune, il C.I. delibera la misura della contribuzione dei singoli Comuni, che non potrà in ogni caso essere inferiore a € 7,00 (sette/00) per abitante, per ciascuna delle annualità del Piano Sociale Regionale, considerando la popolazione di riferimento alla data indicata dai competenti servizi regionali o, in subordine, alla data dell'ultimo dato ISTAT disponibile al 31 dicembre dell'anno precedente.

Per le spese socio-sanitarie da assicurare sul territorio dell'Ambito in accordo con l'ASL, ogni singolo comune dovrà versare al Comune capofila la quota di propria competenza maturata in base alla normativa vigente in materia di integrazione socio-sanitaria, che sarà in aggiunta alla quota di compartecipazione minima di € 7,00 per abitante.

In linea con le indicazioni operative fornite dalla Regione Campania con circolare 957445 del 28/12/2012, nelle ipotesi di ritardato accredito dei fondi regionali, con particolare riferimento alle fasi operative a cavallo tra la fine di un'annualità e l'inizio della successiva, e al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ciascun Comune partecipante alla Convenzione assume il principio inderogabile che la copertura dei servizi viene primariamente assicurata con i dodicesimi della quota di compartecipazione comunale. Ciò prevede l'impegno di ogni Comune partecipante alla Convenzione all'anticipazione, in quota parte, delle risorse economiche necessarie al mantenimento dei livelli essenziali di assistenza.

Relativamente all'alimentazione del FUA con le quote di compartecipazione dei Comuni associati, i Comuni sottoscrittori della presente Convenzione assumono il principio della necessità di assicurare costante e sufficiente disponibilità di cassa relativamente al FUA e si impegnano, pertanto, al versamento della quota dovuta anticipatamente per semestre.

I Comuni sottoscrittori della presente Convenzione assumono il principio che le responsabilità, a vario titolo, relative a ipotesi di interruzione dei servizi su uno o più Comuni dell'Ambito, connesse al mancato accredito della quota di compartecipazione comunale al FUA, debbano essere individuate nella figura del Sindaco del Comune interessato, inadempiente rispetto agli obblighi di natura finanziaria assunti con il presente atto.

Al riguardo, i Comuni sottoscrittori della presente Convenzione assumono il seguente principio inderogabile per l'accredito della quota di compartecipazione al FUA acceso presso il Comune Capofila:

a) almeno i 6/12 della quota annuale, corrispondenti a 6 delle 12 mensilità di cui si compone l'annualità, entro 30 giorni dall'inizio dell'annualità di esercizio fissato al 1° gennaio, o comunque entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'Ufficio di Piano laddove l'inizio dell'annualità di esercizio non coincida con il 1° gennaio;

b) il saldo della quota annuale, pari nel massimo ai 6/12, entro il 30 giugno dell'annualità di esercizio, o comunque entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'Ufficio di Piano laddove l'inizio dell'annualità di esercizio non coincida con il 1° gennaio.

I Comuni sottoscrittori della presente Convenzione, inoltre, assumono la seguente procedura inderogabile per la gestione dei casi di mancato e/o ritardato e/o ridotto accredito della quota di compartecipazione al FUA:

1) trascorsi 30 giorni dalle scadenze fissate per l'accredito, il Coordinatore e il/i referente/i amministrativo e contabile, con nota congiunta, sollecitano il Comune inadempiente al pagamento della quota dovuta;

2) trascorso inutilmente il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il Coordinatore e il/i referente/i amministrativo e contabile, con nota congiunta indirizzata al Sindaco del Comune interessato e per conoscenza al Sindaco del Comune Capofila, diffidano il Comune inadempiente al versamento di quanto dovuto;

3) decorso inutilmente il termine di 30 giorni di cui al punto 2), il Coordinatore è investito del potere di emettere ordinanza di ingiunzione nei confronti del Comune inadempiente.

I Comuni associati, che accreditano in favore del Comune Capofila le predette somme, devono inviare contestuale comunicazione amministrativa all'Ufficio di Piano dell'avvenuto adempimento.

Le somme iscritte nel FUA devono essere vincolate per legge in quanto riferite a funzioni delegate e, come tali, debbono rispettare l'art. 165, comma 12, del T.U.E.L.. Il Coordinatore provvederà alla gestione delle predette somme mediante adozione di determinazioni di impegno spesa e liquidazione con apposizione del visto di regolarità contabile del/dei referente/i amministrativo e contabile, nonché secondo la tempistica del regolamento di contabilità vigente del Comune Capofila.

Al termine di ciascun esercizio finanziario, l'Ufficio di Piano redige apposito rendiconto delle spese sostenute per la gestione, secondo le indicazioni operative fornite dai competenti uffici regionali, e lo sottopone al C.I. per la relativa approvazione.

ART. 11 – INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

Ai sensi dell'art. 37 comma 1 della L.R. 11/2007, così come sostituito dalla L.R. 15/2012, i Comuni associati nell'Ambito Territoriale A04 e sottoscrittori della presente Convenzione riconoscono, promuovono e sostengono l'integrazione tra servizi, interventi e prestazioni sociali e sanitarie per la non autosufficienza quale strategia in grado di promuovere risposte in rete a bisogni complessi dei cittadini che sono portatori sia di problemi di salute che di tutela sociale.

Ai sensi dell'art. 37, commi 2, 3, 4, 5 e 6, L.R. 11/2007, così come sostituiti dalla L.R. 15/2012, i Comuni associati nell'Ambito Territoriale A04 e sottoscrittori della presente Convenzione assumono che:

- l'integrazione socio-sanitaria per persone non autosufficienti prevede il coordinamento tra servizi, prestazioni e interventi di natura sanitaria e di natura sociale, a fronte di bisogni di salute molteplici e complessi, sulla base di progetti assistenziali personalizzati;

- i servizi, le prestazioni e gli interventi sociali e sanitari integrati per le persone non autosufficienti sono programmati, prescritti e progettati in sede di Unità di Valutazione Integrata (UVI);

- i servizi, le prestazioni e gli interventi a contenuto socio-sanitario sono normati da apposito regolamento approvato dal C.I., secondo le vigenti disposizioni regionali.

ART. 12 – IMPEGNO DEGLI ENTI SOTTOSCRITTORI DELLA CONVENZIONE

Per la realizzazione delle attività e dei servizi previsti nel PdZ, tutti gli Enti associati s'impegnano ad assicurare la massima collaborazione nella loro gestione, nonché ad organizzare le proprie strutture secondo quanto previsto dalla presente Convenzione al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche e funzionali del PdZ, mettendo a disposizione, ognuno per la parte di competenza, le proprie strutture (locali, attrezzature, etc.), nonché gli uffici e le relative risorse umane.

I Comuni sottoscrittori della presente Convenzione si impegnano, dunque, a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione annuali e pluriennali le somme necessarie, come sopra indicate, a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione dei servizi.

ART. 13 – MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

Eventuali modifiche alla presente Convenzione possono essere proposte dal C.I. a maggioranza qualificata dei Comuni (11 Comuni), previa iscrizione all'ordine del giorno, con successiva approvazione dei rispettivi consigli comunali di tutti i Comuni associati.

ART. 14 – RESPONSABILITÀ

Il rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione a carico di ciascun Comune associato è vincolante. Per l'inadempiente, in aggiunta a quanto già previsto all'art. 10 per i casi di mancato, ritardato e/o ridotto versamento della quota di compartecipazione, si prevede la relativa responsabilità contrattuale (art. 11, co. 2, L. 241/90), oltre alla possibilità di convocare allo scopo, il C.I. affinché prenda i provvedimenti consequenziali.

Per eventuali vertenze che dovessero sorgere tra gli Enti aderenti alla presente Convenzione è competente il foro di Avellino.

ART. 15 – DISCIPLINA TRANSITORIA PER LA COMPARTECIPAZIONE OBBLIGATORIA

L'entità della compartecipazione obbligatoria dei Comuni associati nell'Ambito A4 per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali, è fissata in € 7,00 (sette/00) per abitante, per la prima annualità del Piano Sociale Regionale, dalla quale vengono detratte le spese sostenute dal singolo Comune con risorse proprie per la erogazione di servizi ai cittadini, in forma non associata, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2013. Almeno i 6/12 di detta quota annuale dovranno essere accreditati al Comune capofila entro 30 giorni dall'approvazione del Piano di Zona da parte del Commissario *ad acta*. Il saldo di detta quota annuale, dovrà essere accreditato al Comune capofila entro 180 giorni dall'approvazione del Piano di Zona da parte del Commissario *ad acta*. Le detrazioni di cui sopra si applicano anche per la seconda annualità del Piano Sociale Regionale, per le spese sostenute dal singolo Comune con risorse proprie per la erogazione di servizi ai cittadini, in forma non associata, per il periodo che va dal 1° gennaio 2014 sino all'approvazione del Piano di Zona da parte del Commissario *ad acta*.

Ai fini delle detrazioni previste dal presente articolo non vengono computati i servizi non previsti tra le priorità del Piano Sociale Regionale 2007-2013 e delle relative indicazioni operative.

ART. 16 - RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si rinvia ai regolamenti dell'Ambito e alla disciplina vigente in materia.

Comune di Avellino, 25 giugno 2014

Letto, confermato e sottoscritto

Il Commissario *ad acta*
Dott. Raffaele Scognamiglio

